



Università
degli Studi di
Messina
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
"SALVATORE PUGLIATTI"



IL DECANO

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed in particolare l'art. 28;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, emanato con D.R. n. 1017 del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 7;
- VISTO** Il Decreto n. 956 del 27 marzo 2023, emanato dal Decano del Dipartimento di Giurisprudenza, con il quale vengono indette, per il giorno 27 aprile 2023 le elezioni del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, per il completamento del triennio 2021/2024;
- CONSIDERATO** che giorno 17 aprile 2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la carica di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, per il completamento del triennio 2021/2024;
- VISTA** la necessità di comporre i seggi elettorali e di individuare i locali per il relativo insediamento;

DECRETA

Art. 1

(Composizione dei seggi)

I seggi per le elezioni del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, per il completamento del triennio 2021/2024, saranno così composti:

Seggio N° 1

Prof.ssa Francesca Pellegrino	Presidente
Prof.ssa Giuseppina Panebianco	Componente
Prof.ssa Alessandra Tommasini	Componente
Dott. Maurizio Pinizzotto	Componente

Seggio N° 2

Prof. Eugenio Fazio	Presidente
Prof. Giuseppe Toscano	Componente

Dott.ssa Carmela Portaro
Dott.ssa Marianna Raso

Componente
Componente

Art. 2 **(Ubicazione dei seggi)**

Il **seggio n° 1**, nel quale voteranno tutti i componenti effettivi del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, sarà costituito nella **Sala Riunioni** del Dipartimento di Giurisprudenza (corpo B primo piano);

Il **seggio n° 2**, nel quale voteranno gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti del Dipartimento di Giurisprudenza, sarà costituito **nell'aula 2** del Dipartimento (corpo B piano terra).

La votazione a scrutinio segreto si svolgerà giorno **27 aprile 2023** a partire **dalle ore 8,30** fino **alle ore 17,30**.

L'elezione ha luogo.

Art. 3 **(Operazioni di voto)**

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stabiliti dall'art. 2 del presente decreto. Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Procedure Elettorali", entro le ore 12.00, il materiale necessario. Le schede di votazione, predisposte dall'amministrazione universitaria, dovranno essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le firme.

L'insediamento di ogni seggio elettorale, nel giorno della votazione, dovrà avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verificherà l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerterà l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito dovranno essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore verrà attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione dei docenti e del personale tecnico amministrativo potrà avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore dovrà apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti con la sigla "N.A.S." ("noto al seggio").

Dopo l'identificazione sarà consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che dovrà avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiuderà la scheda e la riconsegnerà al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvederà ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili potranno esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, dovrà essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore potrà esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, dovrà essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione sarà annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che saranno presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale saranno ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 4

(Conteggio del voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti)

Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti verrà conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle componenti di cui sopra:

- 1) si calcola il “voto complessivo della componente” nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al consiglio di dipartimento.
- 2) si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di Direttore di Dipartimento;
- 3) si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente;
- 4) si applica la percentuale così ricavata al “voto complessivo della componente” ottenendo il “voto equivalente” approssimato fino alla seconda cifra decimale;
- 5) si somma il “voto equivalente” per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le altre componenti.

Esempio:

Dipartimento X nel quale siedono 10 rappresentanti degli studenti (o dei dottorandi o degli specializzandi);

Voti validi espressi dalla componente:

candidato A) voti 250;

candidato B) voti 150;

Operazioni da svolgere:

- 1) Calcolo del “Voto complessivo della componente”
30% di 10 = 3
- 2) Somma dei voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di direttore di Dipartimento:
250+150= 400
- 3) Calcolo della percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente:
candidato A 62,5% (pari a 250:400x100=62,5);
candidato B 37,5% (pari a 150:400x100=37,5);
- 4) Applicazione della percentuale così ricavata al “voto complessivo della componente” ottenendo il “voto equivalente”, approssimato fino alla seconda cifra decimale:
candidato A 1,87 voti equivalenti (pari a 3 x 62,5%= 1,87);
candidato B 1,12 voti equivalenti (pari a 3 x 37,5%= 1,12);

Art. 5

(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Al termine dello scrutinio, nel seggio verranno redatti appositi verbali nei quali saranno descritte le procedure di voto con il conteggio del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. A tutti i verbali saranno allegati plichi sigillati contenenti le schede scrutinate.

I verbali del seggio in cui avranno votato gli studenti, completi anche della descrizione delle operazioni di determinazione del “voto equivalente”, saranno trasmessi al Presidente del Seggio n. 1, che provvederà alla collazione dei voti e alla chiusura del proprio verbale. Tale verbale, contenente la descrizione delle operazioni di collazione e di determinazione dei risultati finali, sarà trasmesso al Decano per la proclamazione. Il Decano procederà alla proclamazione dell’eletto ed alla pubblicazione dei risultati sul sito web dell’Ateneo.

Il Decano, infine, trasmetterà tutti i verbali e il materiale elettorale ricevuto all’U.Op. “Procedure Elettorali” per i successivi adempimenti.

Art. 6
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all’elettorato attivo o passivo, potrà presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito dei risultati stessi. Il ricorso dovrà essere depositato a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unime.it. La Commissione elettorale deciderà entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 7
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.

Art. 8
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rinvia alle norme dello Statuto d’Ateneo, del Regolamento Generale d’Ateneo, del Regolamento di Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

IL DECANO

(Prof. Rosaria Maria Domianello)

